



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 21 luglio 2020
Prot. n. 076/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (in particolare alle [informative n. 8, n. 19](#) e alle [circolari n. 55 e n. 62](#) rispettivamente del 18 marzo, 30 aprile, 21 maggio e 17 giugno c.a.), rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la [legge in oggetto](#), che, tra l’altro, abroga il D.L. n. 52/2020.

Rinviando alla succitata legge per una disamina più approfondita degli interventi adottati, di seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica, avendo riguardo a quanto già evidenziato in sede di analisi del D.L. n. 34/2020.

➤ **Modifiche all’art. 68 del D.L. n. 34/2020**

La legge di conversione recepisce le disposizioni, già contenute nel D.L. n. 52/2020, relative al termine di presentazione (15 luglio u.s.) delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, nonché le previsioni inerenti al periodo di sanatoria di eventuali istanze affette da errori od omissioni.

➤ **Art. 70-bis. (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)**

Viene introdotto l’art. 70-bis che, recependo anche in questo caso le previsioni di cui al D.L. n. 52/2020, conferma la possibilità di derogare alle previsioni di cui al D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ed al D.L. n. 34/2020, riconoscendo la possibilità ai datori di lavoro che abbiano già completamente fruito delle 14 settimane di accedere alle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre p.v.

Sul punto si segnala che la provvista destinata all’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro è stata ridotta dai 2.740,8 milioni di euro, inizialmente previsti nel D.L. Rilancio, a 2.673,2 milioni di euro (v. art. 71 legge di conversione di modifica all’art. 22-ter comma 1 del D.L. n. 34/2020).

➤ **Modifiche all’art. 72 del D.L. n. 34/2020**

Viene prorogato al 31 agosto p.v. il termine entro cui utilizzare i 30 giorni complessivi di congedo Covid-19.



➤ **Modifiche all'art. 80 del D.L. n. 34/2020**

All'art. 80¹ viene introdotto il comma 1-bis con il quale si prevede che, fino al 17 agosto p.v., i termini per l'esperimento delle procedure di trasferimento d'azienda di cui al secondo comma dell'art. 47, della legge n. 428/1990, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, sono di almeno quarantacinque giorni.

➤ **Modifiche all'art. 90 del D.L. n. 34/2020**

Al comma 1-bis dell'art. 90 viene esteso, per la durata dello stato di emergenza e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, il diritto allo *smart working* ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione *“dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria”* di cui all'articolo 83 del D.L. n. 34/2020, convertito con la legge in commento, e sempre a condizione che tale modalità risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

➤ **Modifiche all'art. 93 del D.L. n. 34/2020**

La legge di conversione introduce una proroga automatica dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli di alta formazione e di ricerca² per una *“durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Sul punto, si fa riserva di successivi approfondimenti a valle delle indicazioni che dovessero pervenire dal Sistema Confindustria e dalle competenti Autorità pubbliche circa l'effettiva portata applicativa della disposizione in parola.

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Gino Colella

¹ Di modifica dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020

² Artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015